

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

9^a Commissione permanente

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

235^a seduta: martedì 14 febbraio 2017, ore 15,30

236^a seduta: mercoledì 15 febbraio 2017, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Pareri della 1^a, della 3^a, della 5^a, della 7^a, della 10^a, della 12^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(313)

2. TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Pareri della 1^a, della 3^a, della 5^a, della 7^a, della 10^a, della 12^a e della 13^a Commissione)

(926)

- *Relatore alla Commissione* FORMIGONI

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese*) - *Relatore alla Commissione* SCOMA

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a, della 13^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1641)

- e della petizione n. 380 ad esso attinente

2. Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva - *Relatrice alla Commissione* SAGGESE

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a, della 12^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2037)

3. STEFANO. - Disciplina dell'attività di enoturismo - *Relatore alla Commissione* STEFANO

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 10^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2616)

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - *Relatore alla Commissione* DALLA

TOR

(Osservazioni della 3^a, della 10^a e della 14^a Commissione)

(n. COM (2016) 750 definitivo)

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

1. Nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione - *Relatrici alla Commissione* FATTORI e GATTI

(n. 591)

2. Problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia - *Relatrice alla Commissione* BERTUZZI

(n. 683)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

SCALIA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

da un'inchiesta realizzata dal quotidiano "la Repubblica", si apprende che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per fare luce sul Sian (Sistema informatico agricolo nazionale), la maggiore banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che gestisce, tra le altre cose, i fondi europei all'agricoltura, la cui stima si aggira intorno ai 7 miliardi di euro all'anno;

il Sian rappresenterebbe un "costosissimo colabrodo", che fino ad oggi è costato alle casse statali circa 780 milioni di euro;

dallo studio realizzato dall'ingegner Giuseppe Felice e finito sul tavolo del pm di Roma, Alberto Pioletti, verrebbe fuori, così come riporta il quotidiano, che molti dati inseriti nel sistema informatico non corrisponderebbero alla realtà, determinando così un enorme spreco nell'attribuzione di denaro pubblico. I finanziari del nucleo speciale di tutela spesa pubblica, oltre a valutare la relazione di Felice, da mesi stanno verificando tutti i rimborsi ottenuti dagli agricoltori italiani negli ultimi anni. Secondo le prime indiscrezioni, dall'inchiesta emergerebbe il pagamento di milioni di euro a chi non ha neanche un metro di terra coltivato, oppure addirittura l'attribuzione a prestanomi di *clan* mafiosi;

oltre ai dati incongruenti e all'assegnazione poco chiara dei fondi, si aggiunge il fatto che la gestione e lo sviluppo del Sian è nelle mani dello stesso gruppo di privati da circa 20 anni. Il sistema infatti è affidato a Sin, una SpA partecipata per il 51 per cento da Agea (società del Ministero) e per il 49 per cento da un raggruppamento di imprese, che nel 2007 si sono aggiudicate un appalto da 1,1 miliardi di euro per gestire il Sian fino al 2016. Le stesse imprese avevano già fornito ad Agea il servizio dal 2001 al 2007. Poche settimane fa, inoltre, quel contratto è stato aumentato di altri 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016;

altro nodo è quello rappresentato dalle nomine dei vertici di Sin e dai lauti stipendi distribuiti. La Sin, secondo la relazione scritta dall'avvocato Francesco Carluccio e depositata in Procura, negli ultimi anni avrebbe registrato un "aumento ingiustificato dei costi" e una trasformazione da Srl in SpA come una "sorta di favore nei confronti dei soci privati", "per aumentare i compensi e i rimborsi agli amministratori";

considerato inoltre che il Ministro in indirizzo ha già chiesto al commissario di Agea una relazione urgente sulla gestione e il malfunzionamento del Sian,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia ricevuto la relazione dal Commissario di Agea;

sulla base dei risultati, se e come intenda provvedere al fine di intervenire sulla gestione poco limpida del sistema informatico Sian ed evitare altro spreco di denaro pubblico.

(3-00805)

MONTEVECCHI , BULGARELLI , DONNO , PUGLIA , CAPPELLETTI , AIROLA ,

GAETTI , PAGLINI , MORRA , GIROTTO , NUGNES , MORONESE - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da un comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, in data 20 gennaio 2015, presso la sede del Ministero stesso si è svolto "un incontro tra il Ministro Maurizio Martina e i vertici del Gruppo Industriale Maccaferri, controllante di Eridania Sadam, Società proprietaria dello zuccherificio di San Quirico Trecasali";

nel corso dell'incontro sono state affrontate diverse criticità, tra le quali il problema del settore bieticolo-saccarifero italiano ed in particolare: la mancata erogazione del saldo degli aiuti nazionali per la campagna 2009-2010 a favore della filiera; lo stato di attuazione degli accordi di riconversione sottoscritti a seguito della riforma della politica agricola comunitaria del 2006 e lo stato di attuazione dei relativi progetti di riconversione; le contestazioni mosse dalla Commissione europea sul mantenimento in attività dei *silos* al servizio dei reparti di confezionamento presso gli zuccherifici dismessi, con conseguente richiesta di restituzione parziale degli incentivi erogati per i progetti di riconversione di alcuni stabilimenti (trattandosi di smantellamento parziale invece di smantellamento totale);

tra i soggetti interessati dalla contestazione mossa dalla Commissione europea, va annoverata Eridania Sadam SpA., la quale ha aderito, nel corso del 2006, al piano comunitario di ristrutturazione dell'industria dello zucchero, presentando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda di concessione per l'aiuto integrale, corredata dal piano di ristrutturazione degli stabilimenti interessati, tra cui quello di Russi in provincia di Ravenna;

tale piano prevedeva lo smantellamento di tutti gli impianti legati alla linea produttiva, con il mantenimento di taluni *silos* di stoccaggio a lungo termine e gli impianti di confezionamento, in quanto utilizzati non solo per la produzione dello zucchero bensì per le attività di confezionamento e commercializzazione dello zucchero prodotto in altri stabilimenti o da altre imprese;

la proposta contenuta nel piano è stata ritenuta ammissibile dal Ministero che, già allora, ne aveva trasmesso copia alla Commissione europea;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

Eridania Sadam in ossequio al piano di ristrutturazione depositato presso il Ministero, ha presentato annualmente le proprie relazioni ed ha proceduto allo smantellamento. La commissione ministeriale di controllo ha dato riscontro positivo alle relazioni annuali ed a quella finale, tanto che ha affermato di non aver riscontrato inadempienze o irregolarità rispetto al piano di ristrutturazione approvato;

tuttavia, a seguito di visita degli ispettori europei è stata riscontrata la presenza di *silos* ed impianti di confezionamento; al riguardo si osservava che il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio europeo del 20 febbraio 2006 prevedeva la concessione alle imprese produttrici di zucchero di un aiuto alla ristrutturazione, commisurato alle tonnellate di quote di merce rinunciate, allo scopo di incentivare la cessazione della produzione di zucchero entro la quota prevista, nel contempo consentendo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione;

in particolare, l'art. 3 del regolamento, prevedeva, al comma 1, che l'impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, cui sia assegnata una quota di produzione entro

la data indicata, possa beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione a condizione che in una delle campagne di commercializzazione parimenti indicate: a) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati; b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

inoltre, al considerando n. 5 del regolamento stesso si legge in relazione alla rinuncia alle quote, che l'art. 3 prevede come opzioni lo smantellamento "completo" o "parziale" degli "impianti di produzione" con importi diversi del rispettivo aiuto;

considerato inoltre che:

con nota del 15 marzo 2011 n. 2095 il Ministero informava Eridania Sadam, SFIR ed Italia Zuccheri/Co.Pro.B., che, a seguito dell'indagine effettuata nel mese di settembre 2010, i revisori della Commissione avevano riscontrato il mantenimento di *silos* presso alcuni stabilimenti dismessi formalizzando i relativi rilievi con nota Ares 2010 922678 del 9 dicembre 2010;

pur trattandosi di *silos* destinati allo stoccaggio ai fini della confezione e commercializzazione di zucchero già prodotto altrove, i servizi della Commissione hanno ritenuto che il loro mantenimento non fosse conforme ai regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 968/2006 ai fini dell'ammissibilità alla totalità dell'aiuto, implicante il completo smantellamento di tutti i manufatti direttamente connessi alla produzione, tra i quali anche i *silos* da considerare, in ogni caso, come "direttamente connessi alla produzione dello zucchero" (in quanto impianti di imballaggio di cui all'art. 4, paragrafo 1, lett. c) del citato regolamento (CE) n. 968/2006);

lo stesso Ministero ha inoltre comunicato di non condividere la posizione dei revisori e di aver formulato controdeduzioni, ma qualora la Commissione non dovesse modificare detta posizione, si concreterebbe l'orientamento al riconoscimento dell'aiuto parziale;

con successiva nota del 22 marzo 2011 n. 328 l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) intimava a Eridania Sadam di procedere alla dismissione dei *silos* entro il termine dettato dal regolamento comunitario (30 settembre 2011, prorogato al 31 marzo 2012), comunicandole di non poter svincolare le cauzioni presentate dall'impresa a garanzia degli impegni assunti;

Eridania Sadam, ignorando arbitrariamente la scadenza del 30 settembre 2011, intimata da AGEA per la dismissione dei *silos* e delle strutture collegate, in data 27 settembre 2011 (atto Rep. 65442 notaio Rossi Federico in Bologna) conferiva gli immobili e gli impianti collegati ai *silos* (confezionamento e commercializzazione), nonché la nuda proprietà dei *silos* stessi, ad una nuova Società, Eridania Italia SpA, dalla stessa partecipata con una quota del 51 per cento; con il medesimo atto riacquistava il diritto di superficie dei *silos* per la durata di anni 5;

conseguentemente, Eridania Sadam impugnava tale diffida e vari atti connessi innanzi al Tar del Lazio, sostenendo che lo smantellamento totale degli impianti di produzione (comportando un aiuto maggiore del 25 per cento rispetto a quello relativo allo smantellamento parziale) non comprendesse la demolizione dei *silos* di stoccaggio, in quanto impianti non connessi alla fase di produzione, ma a quella successiva e distinta di

commercializzazione;

il Tar del Lazio, Sezione seconda *ter*, con sentenza del 1° dicembre 2011, n. 9467, accoglieva il ricorso unicamente nella parte intesa ad ottenere lo svincolo parziale della cauzione in corrispondenza dell'aiuto per smantellamento parziale. Le restanti istanze venivano respinte;

avverso la citata sentenza, Eridania Sadam presentava appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale decideva di sospendere il procedimento, sollevando questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo all'interpretazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, nonché con riguardo all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, relativamente all'esatto significato da attribuire alla nozione di impianti di produzione, se cioè comprendente (*ex ante*) anche impianti, quali i *silos*, utilizzati per lo stoccaggio, il confezionamento o l'imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione o se, invece, sia necessario procedere ad un'analisi caso per caso, per verificare se gli impianti in questione siano effettivamente connessi alla linea di produzione o invece ad attività diverse dalla produzione (ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 23 marzo 2012);

sul punto la Corte di Giustizia chiariva che "gli articoli 3 e 4 del regolamento di base e l'articolo 4 del regolamento di applicazione devono essere interpretati nel senso che, ai loro fini, la nozione di "impianti di produzione" comprende i *silos* destinati allo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell'aiuto, a prescindere se questi siano utilizzati anche per altri usi. Non rientrano in tale nozione né i *silos* utilizzati unicamente per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli utilizzati solamente per il confezionamento o l'imballaggio di zucchero ai fini della sua commercializzazione. Spetta al giudice nazionale valutare caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche tecniche o del vero uso che è fatto dei silos di cui trattasi" (Corte di giustizia dell'Unione europea, prima sezione, 14 novembre 2013, nelle cause riunite da C-187/12 a C-189/12);

successivamente, in data 23 giugno 2014 con sentenza n. 03184/2014 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza) ha definitivamente respinto l'appello presentato da Eridania Sadam contro AGEA e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con l'intervento *ad adiuvandum* della CGIL Federazione lavoratori agro-industria, poiché "Non v'è dubbio che (...) i tre silos integrandosi e concorrendo alla realizzazione anche fuori campagna del prodotto finale da avviare successivamente al confezionamento, rientrano a pieno titolo tra gli impianti di produzione e devono essere dismessi ai fini dell'ottenimento del contributo integrale, diversamente dal caso in cui i silos 1 e 2 fossero stati impiegati solo per stoccare zucchero proveniente dall'esterno da avviare direttamente al confezionamento";

si apprende che, con Prot. n. 0000682 del 25 febbraio 2015, il Comitato interministeriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prende atto della volontà del Ministro Martina di chiedere all'Avvocatura dello Stato di impugnare, innanzi alla Corte di giustizia europea la decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione europea 2015/103 del 16 gennaio 2015 di correzione finanziaria;

inoltre, risulta che il Ministro Maurizio Martina ha "rassicurato l'azienda, impegnandosi a dare mandato all'Avvocatura generale dello Stato affinché impugni dinanzi alla Corte di Giustizia la decisione di correzione finanziaria emessa dalla Commissione a gennaio 2015 che comporta la restituzione da parte dello Stato italiano di 90,5 milioni di euro" (dal sito "ravennawebtv" del 4 aprile 2015),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali provvedimenti intenda assumere rispetto alle industrie saccarifere i cui piani di ristrutturazione già approvati dal Ministero stesso prevedano il mantenimento dei *silos* in questione e se, rispetto allo smantellamento parziale di Russi (Ravenna), non intenda agire per il recupero di aiuti invece erogati per lo smantellamento totale;

se risulti in quali altri stabilimenti di Eridania-Sadam, nei siti dismessi in Italia, vi siano *silos* non smantellati;

con quali modalità, e con quali certificazioni, siano stati smantellati i *silos* nei singoli impianti italiani della citata società;

se, in riferimento ad ogni sito, siano stati erogati gli aiuti previsti e, in caso affermativo, se non intenda chiarire in quale misura e se totalmente o parzialmente.

(3-01879)

FATTORI , GIARRUSSO , DONNO , LUCIDI , SANTANGELO , PUGLIA , CAPPELLETTI , MONTEVECCHI , SCIBONA , MANGILI , PAGLINI , SERRA , MORRA , MORONESE , BUCCARELLA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

il sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 ha messo in ginocchio le popolazioni di 131 comuni nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo arrecando danni, ancora in fase di valutazione consuntiva, oltre a numerose vittime;

numerosi interventi normativi per fronteggiare l'emergenza sono sfociati nell'approvazione di due decreti-legge, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e n. 205 del 2016, poi abrogato dalla legge precedentemente citata, nonché di un elevato numero di atti provenienti dal Dipartimento della protezione civile e dal commissario straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, per un totale di circa 30 provvedimenti, escluse le norme delle singole Regioni i cui presidenti sono stati nominati vice commissari per l'emergenza;

l'*iter* dei citati atti ha nel tempo evidenziato una serie di criticità, soprattutto burocratiche, che hanno richiesto continui aggiustamenti e provocato molti ritardi nell'applicazione; tra i maggiori riscontrati, vi sono quelli relativi alle strutture di alloggiamento del comparto zootecnico, che sta vivendo momenti drammatici dovuti anche alle proibitive condizioni meteorologiche;

nei due decreti-legge sono presenti norme in favore del comparto agricolo, soprattutto in termini di messa a disposizione di fondi, che ammontano a circa 11 milioni di euro (da mettere a bilancio nell'esercizio), e di sostegno alle imprese, ma le norme relative alle emergenze estemporanee, proprio come quelle legate all'ospitalità di bovini e ovini, sono, a parere degli interroganti, eccessivamente generiche;

l'art. 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede misure in favore del comparto agricolo e zootecnico come lo stanziamento di fondi e la messa a disposizione del fondo di rotazione e

alcune facilitazioni di carattere finanziario e procedurale, queste ultime risultate poi insufficienti. Non si fa menzione degli alloggiamenti temporanei di emergenza per gli animali e, nel computo delle strutture da ricostruire, il parametro, anche se non ricadente nella categoria "A", è rappresentato dalle schede AEDES (agibilità e danno in emergenza sismica), risultato in seguito inadeguato e inefficiente per un censimento completo ed esaustivo e ha richiesto l'utilizzo delle schede FAST (fabbricati per l'agibilità sintetica *post* terremoto);

sono previste anche diverse deroghe alla norma di recepimento della direttiva europea sugli appalti, decreto legislativo n. 50 del 2016;

il decreto-legge n. 205 del 2016 ha cercato di ottemperare alle falle del precedente decreto-legge n. 189 in termini di tensostrutture temporanee per il bestiame e ha sostanzialmente avallato le ordinanze emesse dal capo del Dipartimento della protezione civile (n. 394 e n. 399) e ha comportato l'emanazione di successive ordinanze del Dipartimento (n. 408, n. 414 e n. 415) nonché l'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016, con l'intento di intervenire sulle gravi difficoltà ampliando le possibilità per il comparto zootecnico e armonizzando le procedure di delocalizzazione, autorizzandole anche in capo agli allevatori mentre prima erano di competenza delle Regioni, così aprendo la possibilità di compiere investimenti *motu proprio* a prescindere dal cosiddetto *maxi* appalto "Sisma 1" ed essere rimborsati entro 30 giorni dalla Regione Lazio in un'unica soluzione;

considerato che:

le citate procedure sono state progressivamente semplificate fino all'emanazione dell'ordinanza n. 5 del commissario straordinario, generando nel frattempo gravi ritardi nella consegna delle strutture temporanee per il bestiame;

in particolare, il *maxi* appalto "Sisma 1" che vedeva la Regione Lazio come stazione appaltante per 14 lotti di fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016, stabilendo così il prezzo anche per le altre Regioni che hanno accordato affinché la Regione Lazio concentrasse le richieste di tutti gli altri vice commissari, ha visto l'aggiudicazione nel seguente ordine: lotto 1: LMV SpA; lotto 2: LMV SpA; lotto 3: Frimat SpA; lotto 4: G&G Partners srl; lotto 5: LMV SpA; lotto 6: LMV SpA; lotto 7: G&G Partners srl; lotto 8: Ferromeccanica di Tiberi Filippo; lotto 9: Frimat SpA; lotto 10: Frimat SpA; lotto 11: O.M.C. Graglia srl; lotto 12: O.M.C. Graglia srl; lotto 13: Frimat SpA; lotto 14: G&G Partners srl;

i comunicati stampa ufficiali di Coldiretti e di alcuni sindaci interessati, tra cui il sindaco Pirozzi di Amatrice, alla fine di dicembre 2016 fotografavano una situazione di gravi ritardi nella consegna degli alloggi temporanei soprattutto nel Lazio e nelle Marche (lotti 1, 2, 5 e 6), che sono costati, sulla base dell'offerta proposta dall'azienda che rientrava nei massimali stimati dalla prima determina regionale G12193 del 20 ottobre 2016, 3.493.866,24 euro come si evince dalla determina di aggiudicazione della Regione Lazio G13316 del 10 novembre 2016;

tali ritardi, a giudizio degli interroganti, soprattutto nelle Marche, hanno costretto il Ministro in indirizzo ad indire una riunione operativa urgente per sveltire le procedure;

nelle suddette note stampa, soprattutto di Coldiretti, si parla di un solo 15 per cento di alloggi temporanei di bestiame consegnati, mentre in una recente nota riportata da "sabiniatv" il sindaco Pirozzi parla di 27 strutture in meno consegnate sulle 51 dovute e chiede di mettere a disposizione le strutture dell'Esercito per il ricovero degli animali e di dare attuazione, da

parte della Regione Lazio, dell'ordinanza n. 5 del 2016;

da una nota della Regione Lazio del 9 gennaio 2017 si evince che "è operativa dal giorno 7 gennaio 2017 la nuova determinazione della Regione Lazio che offre agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite dal terremoto la possibilità di provvedere direttamente all'acquisto, rimborsato al 100 per cento, delle attrezzature produttive in sostituzione di quelle danneggiate. Gli allevatori sono stati informati anche rispetto alla possibilità di avere ospitalità per i bovini da carne presso le stalle nel territorio, che hanno posti disponibili. Ciascun interessato dovrà redigere un elenco dettagliato e motivato dei beni strumentali che intende acquistare direttamente, ritenuti essenziali per preservare la propria attività produttiva. La Regione Lazio valuterà quindi ogni singola richiesta, rimborsando le spese autorizzate. Nello specifico, le spese ammesse e rimborsabili sono quelle per: fornitura di moduli zootecnici per bovini, ovicaprini e fienili; acquisto di animali, di macchine agricole o attrezzature, di impianti di mungitura fissi e mobili, di contenitori refrigeranti, di container per impianti e attrezzature di mungitura e conservazione del latte, di gruppi elettrogeni; lavori di realizzazione, rifinitura e adeguamento alle necessità dimensionali delle piazzole; allaccio delle utenze necessarie all'allevamento";

considerato inoltre che:

vi sono difficoltà nel reperimento delle informazioni soprattutto da parte delle minori realtà agricole e zootecniche dei territori colpiti dai sismi;

una sostanziale situazione di censimento incompleto sta penalizzando le micro realtà rurali, anche di autosostentamento, generando a parere degli interroganti un sistema di ingiustizia sociale nell'ottenimento di aiuti nonché il rischio che le realtà imprenditoriali più grandi non lascino spazio alle piccole e a quelle non censite;

sono note le difficoltà di azione da parte delle associazioni di volontariato che, pur essendo previste come soggetti attivi riconosciuti dalle varie norme emesse, hanno oggi problemi di carattere burocratico per svolgere attività operativa nonché di confronto dei dati a disposizione, che spesso ingenerano incongruenze rispetto alle informazioni provenienti dalle istituzioni che risultano essere meno realistiche di quelle in possesso delle associazioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative di censimento, comunicazione e assistenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per consentire agli allevatori l'accesso agli aiuti e ai rimborsi, anche in regime di autocostruzione;

se intenda redigere, in virtù dell'eventuale delocalizzazione del bestiame, un piano di rientro, visto che i dati della delocalizzazione stessa tendono a confermare che il fenomeno di ritorno *ab origine* sia quasi inesistente;

quali provvedimenti intenda assumere in relazione ai ritardi verificatisi nella consegna dei moduli provvisori di ospitalità per il bestiame e alla mancanza di intervento tempestivo nelle riparazioni di possibili danni dovuti a cause delle avverse condizioni meteorologiche.

(3-03398)

VACCARI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 449 del 1999 dispone che l'Unire, Unione nazionale incremento razze equine (le cui funzioni sono state dapprima trasferite all'ASSI e successivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), "contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi";

una parte considerevole dell'attività degli ippodromi, la gestione degli impianti e l'organizzazione delle corse, e la relativa trasmissione delle immagini a mezzo di riprese televisive, viene sovvenzionata con fondi pubblici;

l'erogazione del contributo avviene sulla base di una convenzione, che rinvia ad un modello (cosiddetto modello Deloitte) che fissa una serie di parametri, che definiscono le modalità di erogazione del contributo;

considerato che:

con parere n. 3951 del 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, sez. II, ha chiarito: la natura giuridica del contributo, qualificandola quale "sovvenzione"; la gestione dell'ippodromo e l'organizzazione delle corse ha natura di "servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli"; la natura della convenzione quale accordo pubblicistico, *ex* art. 11 della legge n. 241 del 1990;

il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che "le tre voci in cui si scompone il contributo (corrispettivo corse, corrispettivo riprese TV e corrispettivo impianti) servono a dare una giustificazione causale ad una erogazione che diversamente assumerebbe una configurazione del tutto casuale ed erratica";

con ciò il Consiglio di Stato, ribadendo il diretto legame tra sovvenzione e servizio di rilievo pubblicistico, ha sottolineato la necessità che la sovvenzione erogata sia "giustificata" dal (e proporzionata al) servizio reso; diversamente, ci si troverebbe di fronte ad un'erogazione di fondi pubblici non giustificata da una "controprestazione", che trovi fondamento e giustificazione in un servizio di interesse generale, con possibile emersione di profili di danno erariale, oltre che di una ingiustificata disparità di trattamento tra ippodromi "virtuosi" e ippodromi "negligenti";

con decreto interministeriale prot. interno n. 681 del 23 febbraio 2016, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali ha adottato i "criteri generali delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi";

tale ridefinizione dei criteri (rispetto al precedente modello Deloitte) si è resa necessaria, successivamente ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato, nel citato parere, in quanto il precedente modello non garantiva la necessaria proporzione tra sovvenzione erogata e servizio reso. Di ciò ha peraltro dato espressamente conto il decreto ministeriale n. 681 del 2016;

nei "RITENUTO" del decreto medesimo si legge quanto segue: «RITENUTO pertanto necessario provvedere alla ridefinizione dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse in coerenza con l'attuale assetto del settore al fine di garantirne la continuità, l'efficienza e la sostenibilità; RITENUTO che, in tale ottica, il sistema di finanziamento alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi debba essere diretto a valorizzare e massimizzare il differente apporto che il singolo ippodromo, in ragione delle proprie diverse peculiarità, offre alla pubblica gestione del settore ed alla realizzazione degli obiettivi di stabilizzazione e rilancio del settore medesimo, sia in termini di competitività a livello nazionale ed internazionale, sia in termini di tutela e sviluppo

economico, sociale ed occupazionale; RICONOSCIUTO necessario, in coerenza con detta finalità, procedere preliminarmente alla classificazione degli ippodromi in base alla funzione dagli stessi rivestita nell'ambito del sistema ippico e, quindi, alla istituzione del relativo ruolo; RITENUTO pertanto che l'introduzione in via propedeutica del ruolo e della classificazione degli ippodromi sia strumentale sia alla programmazione dell'attività di corse che alla nuova regolamentazione del sistema di sovvenzioni alle società di corse, in quanto diretta a garantire, in una prospettiva dinamica, la coerenza tra l'apporto di ciascun ippodromo all'esercizio della funzione pubblicistica di gestione e sviluppo del settore ippico, l'attività di corsa a questo assegnata e la remunerazione conseguentemente riconosciuta»;

rilevato che:

sullo stesso argomento e allo stesso Ministero in indirizzo l'interrogante ha presentato il 5 agosto 2015 l'atto di sindacato ispettivo 3-02138, a cui è stata data risposta in data 15 dicembre 2015, presso la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica;

in particolare, nella risposta si legge che: "il provvedimento di definizione del ruolo degli ippodromi e dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse, che a breve sarà adottato, rappresenta il presupposto per definire la disciplina di dettaglio dell'intero sistema di finanziamento delle stesse";

il nuovo sistema introdotto dal decreto n. 681 prevede infatti la collocazione dei singoli ippodromi in "ruoli", sulla base di 3 parametri fondamentali (impiantistica, attrattività e affidabilità patrimoniale e capacità gestionale, si veda l'art. 9 del decreto medesimo). Il ruolo "costituisce sistema dinamico all'interno del quale la verifica dei requisiti ai fini della permanenza nella categoria attribuita, ovvero per il passaggio ad altra categoria, è operata annualmente entro il 31 gennaio"; il ruolo garantisce, pertanto, un controllo sistematico circa le "performance" (declinate nei citati tre parametri) dei singoli ippodromi, con un monitoraggio costante delle prestazioni degli ippodromi medesimi, atto a garantire che le sovvenzioni (effettuate con fondi pubblici) siano giustificate dalla qualità del servizio (pubblico) reso;

il nuovo sistema dei criteri di classificazione degli ippodromi introdotto dal decreto n. 681 del 2016 è dunque, per stessa ammissione dei redattori del decreto medesimo, strumentale a rendere coerente il sistema delle sovvenzioni al quadro definito dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 3951 (nonché a garantire un controllo e un monitoraggio costanti e certamente più incisivi di quelli vigenti in relazione al modello Deloitte); il che implica, ovviamente, che il precedente sistema non sia, di fatto, in linea con il parere in parola e, dunque, che i parametri ivi definiti siano erronei o comunque non in grado di determinare una proporzionalità esatta e coerente fra contributo ricevuto e servizio reso dai singoli ippodromi;

rilevato infine che:

con il decreto ministeriale prot. 96427 del 27 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si è differito al 1° gennaio 2018 l'operatività del sistema di classificazione, di cui al decreto ministeriale n. 681 del 2016, già fissato dall'art. 14 del medesimo decreto al 1° gennaio 2017, affermando nei fatti a chiare lettere che numerosi ippodromi non sono conformi al nuovo sistema dei ruoli;

la "motivazione" del differimento sarebbe da rinvenirsi nel rilevante impatto "del nuovo sistema di classificazione sull'attuale dimensionamento del settore, anche in ragione del fatto

che numerosi ippodromi appaiono non raggiungere i requisiti minimi fissati dal decreto 681/2016 per l'inquadramento del ruolo";

il decreto "concede tempo" agli ippodromi, al fine di "mettersi in regola" rispetto al nuovo regime, e raggiunge detto obiettivo, differendo il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione al 1° gennaio 2018;

il differimento dell'entrata in vigore del nuovo modello è dovuto, per espressa dichiarazione del Ministro, al fatto che "numerosi ippodromi appaiono non raggiungere i requisiti minimi fissati dal decreto 681/2016 per l'inquadramento del ruolo", ma è altrettanto vero che gli ippodromi "virtuosi" (quelli che, vale a dire, risultano già ad oggi in linea con i parametri del nuovo modello) vengono penalizzati da tale differimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia fornire chiarimenti in relazione alle azioni che si intendono mettere in campo per sopperire ai profili di criticità sollevati, in particolare circa la compatibilità del differimento dell'entrata in vigore del nuovo modello con il nuovo assetto delineato dal parere del Consiglio di Stato e circa la sussistenza di profili di incongruità nell'utilizzo di fondi pubblici;

se intenda adottare misure transitorie premiali per quegli ippodromi che, diligentemente, si sono attivati per tempo, al fine di risultare conformi al nuovo assetto;

se intenda chiarire quali controlli il Ministero abbia svolto o intenda svolgere, al fine di verificare i dati forniti dagli ippodromi, ed in particolare relativamente al numero di cavalli posti nel centro di allenamento, considerato che, dai dati in possesso, sembra che alcune società di corse abbiano dichiarato valori davvero considerevoli, superiori alle 300 unità, per ottenere, secondo i parametri del vecchio modello di convenzione ora di nuovo in vigore, un contributo statale di notevole entità.

(3-03428)